



COMUNE DI MONTEIASI

Provincia di TARANTO

COPIA

Prot. n. 8163

Reg. n. 43

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29/09/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2014

L'anno *duemilaquattordici* il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 9.35, con seguito nella solita sala delle adunanze, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria di seconda convocazione - convocato dal Presidente del Consiglio con nota prot. 7365 del 19/09/2014 previa notifica ai Consiglieri.

Presiede il Presidente del Consiglio Giuseppe Napoli con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Marcella Calia all'appello iniziale risultano:

n°	Consiglieri	Presenti	Assenti	n°	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	Salvatore PRETE	X		10	Giuseppe NAPOLI	X	
2	Angelo CASSONE	X		11	Raffaele MATICHECCHIA		X
3	Antonio FASCIANO		X	12	Salvatore BUCCI	X	
4	Michele BUNGARO		X	13	Panunzio GROTTOLI	X	
5	Michele CHILOIRO	X		14	Antonio P. FASCIANO	X	
6	Anna Rita LEONE	X		15	Diego LOMBARDI		X
7	Andrea FRIULI		X	16	Angelo V. GREGUCCI	X	
8	Paola SANSONETTI	X		17	Giuseppe CAROLI		X
9	Francesco MELE	X					

in totale n. 11 Consiglieri presenti su n. 17 Consiglieri assegnati al Comune di cui n. 17 in carica.

Il Presidente riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti per la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. ed i.):

-In ordine alla regolarità tecnica e contabile: favorevole

Il responsabile del servizio finanziario: f.to Dott.ssa Giovanna Gregucci

Si dà atto che all'inizio della trattazione del presente argomento sono presenti n. 11 e assenti n. 6 consiglieri comunali (Fasciano A. – Friuli – Matichecchia – Fasciano A.P. – Lombardi – Caroli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della presente proposta di deliberazione, ritualmente istruita dagli uffici dell'Ente;

SENTITO l'intervento dell'assessore Bucci, il quale fa presente che è stato presentato dall'ufficio l'emendamento prot. 7600 del 29/09/2014;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 12.20 e ripreso alle ore 12.40. All'appello, ripetuto alle ore 12.40, risultano presenti n. 11 consiglieri comunali.

SENTITI gli interventi di cui all'allegato verbale di stenotipia, il Presidente pone a votazione l'emendamento presentato.

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 9 – Contrari n. 2 (Gregucci, Grottoli) - sulla immediata esecutività: Favorevoli n. 9 – Contrari n. 2 (Gregucci, Grottoli), l'emendamento viene approvato;

Si procede quindi alla discussione della proposta come sopra emendata

UDITA la relazione in aula del Vice-Sindaco Sig. S. Bucci in qualità di assessore delegato alle Finanze;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali succedutisi, come da resoconto integrale che viene inserito in allegato al presente atto;

PREMESSO CHE l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito con legge n. 214/2011, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, stabilendo la piena entrata a regime dal 2015;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli relativi all'Imposta municipale propria;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RILEVATO che occorre determinare le aliquote d'imposta applicabili con decorrenza 01/01/2014, in relazione alla necessità di assicurare risorse sufficienti nella formazione del Bilancio di Previsione 2014;

VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28/08/2014, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli enti locali deliberano le aliquote di imposta e le tariffe relative ai loro tributi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

PRESO ATTO di quanto previsto al comma 707 e seguenti della Legge 147/2013, che ha stabilito la non applicazione dell'IMU:

- all'abitazione principale e pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e le detrazioni di cui al comma 10, dell'art.13, del D.L. 201/2011;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- all'abitazione ex casa coniugale assegnata al coniuge in seguito al provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO altresì l'art. 9 bis del medesimo D.L. 201/2011 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RITENUTO necessario determinare le aliquote del tributo per l'anno 2014 per gli immobili assoggettati all'IMU;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, Comma 3, del D.Lgs.

28/09/1998, n. 360 e che l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1 gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il termine del 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine l'invio deve avvenire entro il 21 ottobre. In caso di mancata pubblicazione, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del servizio competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio:

Presenti n. 11, Assenti n. 6, Votanti n. 11, Voti Favorevoli n. 9, Voti Contrari n. 2 (Gregucci, Grottoli), Astenuti n. nessuno,

DELIBERA

1. Di determinare la misura delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014 come segue:
 - **aliquota per le abitazioni principali** e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 e s.m.i. (categorie catastali A/1, A/8 e A/9): **0,35%** (zerovirgolatrentacinquepercento);
 - **aliquota ordinaria**, di cui all'art. 13, comma 6, della Legge 214/2011 e s.m.i.: **0,76%** (zerovirgolasettantaseipercento);
 - **aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:** **0,81%** (zerovirgolaottantunopercento) di cui **0,76%** (zerovirgolasettantaseipercento) riservato allo Stato;
2. Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014:
 - Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
 - l'abitazione ex casa coniugale assegnata al coniuge in seguito al provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

P. M. H. H. H.
29/09/2014

Emendamento alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto: Determinazione aliquote, detrazioni ed agevolazioni Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2014.

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio comunale di cui all'oggetto, con la quale vengono proposte le seguenti aliquote delle aliquote IMU per l'anno 2014:

- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 0,4 per cento;
- Aliquota ordinaria 0,76 per cento;
- Aliquota immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,81 per cento;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla maggiorazione dello 0,8 per mille, introdotta dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'interno della quale è stato chiarito che "... la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, che non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Le altre minori aliquote devono essere riferite al 6 per mille fissato per l'abitazione principale - che è stata esclusa dall'IMU solo a partire dal 2014, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9...";

rilevato che la proposta di deliberazione non sarebbe rispettosa dei limiti di legge relativamente ai fabbricati di categoria A/1, A/8 ed A/9 destinati ad abitazione principale, in quanto la somma tra l'aliquota IMU applicabile (4 per mille) e l'aliquota Tasi della (2,5 per mille), supererebbe il limite di legge fissato per le abitazioni principali (6 per mille)

PROPONE

il seguente emendamento alla proposta di deliberazione:

sostituire il capoverso "**aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 e s.m.i. (categorie catastali A/1, A/8 e A/9): 0,4% (zerovirgolaquattropercento)**";


con il seguente capoverso "**aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 e s.m.i. (categorie catastali A/1, A/8 e A/9): 0,35% (zerovirgolatrentacinquepercento)**".

Monteiasi, 29 settembre 2014

Parere del responsabile del servizio finanziario: favorevole.

Il responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Giovanna Gregucci



Emendamento approvato con
n. 9 voti favorevoli, 2 (Graziosi -
I.E. " " " (Graziosi))

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008.

In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 250,00. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune procede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata apposita dichiarazione IMU con le modalità di cui all'articolo 19 del Regolamento;

4. Di rimandare, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, al Regolamento IUC;
5. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità ed entro i termini fissati dalla vigente normativa.

Successivamente il Presidente, in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, pone a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione:

Presenti n. 11, Assenti n. 6, Votanti n. 11, Voti Favorevoli n. 9, Voti Contrari n. 2 (Gregucci, Grottolì), Astenuti n. nessuno,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(Giuseppe NAPOLI)
f.to Giuseppe NAPOLI

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Marcella CALIA)
f.to Dott.ssa Marcella CALIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area AA.GG., attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune www.comune.monteiasi.it il giorno 20 OTT. 2014 per restarvi quindici giorni consecutivi.

Monteiasi, li 20 OTT. 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

f.to Giuseppe Matichecchia

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 il giorno 20 OTT. 2014,

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)
- Decorsi 10 dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)

Monteiasi, li 20 OTT. 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

f.to Giuseppe Matichecchia

Per copia conforme

Monteiasi, li 20 OTT. 2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

f.to Giuseppe Matichecchia